



CITTÀ DI MARANELLO
(Provincia di MODENA)



**Classificazione
Acustica
Del Territorio
Comunale**

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ADOZIONE: Del. C.C. n. 3 del 10/02/2016	APPROVAZIONE: Del. C.C. n. 22 del 31/05/2016
ADEGUAMENTO ALLA DGR 1197/2020	APPROVAZIONE: Del. C.C. n. 78 del 29/11/2022

Il Responsabile Servizio
Ambiente e Patrimonio
Pubblico

(ing. Federica Negrelli)

Novembre 2022

INDICE

ART. 1. CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	1
ART. 2. FINALITÀ	1
ART. 3. LIMITI DI ZONA	1
ART. 4. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	3
ART. 5. NORME GENERALI DI ATTUAZIONE	3
ART. 6. PROCEDURE AMMINISTRATIVE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE AGLI INTERVENTI	4
ART. 7. REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE	7
ART. 8. PIANO DI RISANAMENTO COMUNALE	22

ART. 1. CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. La classificazione in zone acustiche costituisce un obiettivo da perseguire attraverso interventi di risanamento specifici, attraverso la presente regolamentazione e attraverso provvedimenti urbanistici (adeguamento normativo) finalizzati al miglioramento del clima acustico.
2. La Classificazione Acustica è basata sulla caratterizzazione del territorio dal punto di vista degli usi, delle caratteristiche fisiografiche, della densità della popolazione insediata, delle attività presenti e delle previsioni urbanistiche e sui corrispondenti limiti massimi dei livelli sonori indicati dal DPCM del 1° Marzo 1991, integrati con quelli definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.97, dalle fasce di pertinenza della ferrovia fissate dal DPR 18.11.98 n. 459 e dalle fasce di pertinenza stradale fissate dal DPR 30/03/2004 n. 142.
3. Il rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori previsti per le diverse zone presuppone l'attuazione di quanto previsto da PSC, RUE. e POC e da Piani e Programmi di risanamento acustico. Il rispetto di tali limiti all'interno delle diverse zone è quindi da considerarsi un obiettivo da conseguire e non corrisponde alla situazione esistente all'atto dell'adozione del Piano di Classificazione Acustica.

ART. 2. FINALITÀ

1. Il Piano di Classificazione Acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinato, al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio.
2. Esso fornisce supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

ART. 3. LIMITI DI ZONA

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

2. Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di **emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di **immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da un o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori;

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- c) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- d) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio o nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

TABELLA A		VALORI LIMITE DI EMISSIONE in dB(A)	
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55

TABELLA B		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE in dB(A)	
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60

TABELLA C		VALORI DI QUALITA' in dB(A)	
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Prevalentemente industriali	67	57

Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

ART. 4. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene contestualmente:
 - all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di PSC;
 - all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PUA attuativi del PSC e del POC limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.
 - all'atto dell'individuazione e/o della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.

ART. 5. NORME GENERALI DI ATTUAZIONE

1. Nel territorio in generale si individuano le seguenti situazioni:

a) di compatibilità

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C dell'art. 2 delle presenti norme e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) di potenziale incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), per le quali non viene stimata allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. In tali situazioni nel caso di intervento in cui sia dimostrata, attraverso la presentazione della do-

cumentazione di impatto acustico, la modifica allo stato di fatto previsto dalla classificazione acustica, è fatto obbligo di verificare con una campagna di rilevazioni la situazione reale. Infatti, in relazione alla potenziale problematicità delle zone, la modifica delle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento di cui successivo art. 10.

In caso contrario per tali ambiti non si rendono necessari interventi di risanamento.

c) di incompatibilità

Le situazioni in cui le analisi evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e definisce le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

2. Il piano di Classificazione Acustica ammette in un numero limitato di casi, per quanto riguarda il tessuto insediativo esistente, la possibilità che confinino zone appartenenti a due classi non immediatamente successive, purché il rispetto dei valori limite nelle zone con valori limite più bassi possa essere in futuro garantito attraverso opportuni interventi di risanamento.
3. Per le sorgenti fisse si stabilisce che il livello di rumorosità globale, sia nel caso di sorgente singola che associata ad altre, si mantenga nei limiti di tollerabilità della zona di appartenenza ed inoltre sia tale da rientrare anche nei limiti delle zone limitrofe eventualmente sottoposte all'azione delle stesse.
4. Nel caso in cui uno stesso edificio risulti ricompreso in zone di classe differente, nella redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione del clima acustico si farà riferimento a quella inferiore, al fine di garantire una maggior tutela della popolazione.

ART. 6. PROCEDURE AMMINISTRATIVE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE AGLI INTERVENTI

A. DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DPCA)

1. E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio del permesso di costruire e della SCIA la **Acustico Segnalazione Certificata di Inizio Attività** per gli interventi relativi alle seguenti attività:
 - a) opere soggette a V.I.A.
 - b) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
 - c) impianti sportivi e ricreativi;
 - d) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;

-
- e) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
 - f) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
 - g) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
 - h) grandi strutture di vendita, centri commerciali e direzionali;
 - i) parcheggi con capienza superiore a 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizione;
 - j) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
 - k) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - l) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al Dlgs 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni

2. La **documentazione di previsione di impatto acustico** è una relazione tecnica idonea a fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

Tale documentazione dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati cartografici. Inoltre dovrà essere data illustrazione del metodo di calcolo teorico della previsione dei livelli acustici.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivati dalla realizzazione del progetto stesso.

La documentazione dovrà essere predisposta conformemente a quanto indicato nella Del. G.R. 673/2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

3. Nei casi sopra elencati, la DPIA deve essere predisposta anche per gli interventi Ristrutturazione Edilizia - RE, Restauro e Risanamento Conservativo - RC, Manutenzione Straordinaria - MS, qualora l'intervento preveda l'installazione di nuove sorgenti sonore. In tali casi, nei quali in luogo del titolo abilitativo è prevista la Comunicazione di Inizio Lavori, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare della comunicazione e deve essere presentata a richiesta delle autorità competenti al controllo. Nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di DPIA non comporta la presenza di sorgenti sonore significative (macchinari o impianti rumorosi) e non induce significativi aumenti di flussi di traffico, può procedere a una valutazione di tipo semplificato, così come previsto dalla L.R. 15/01, art. 10 comma 4.
4. La DPIA, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione e di emissione definiti dalla legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste

per ricondurre le sorgenti sonore entro i valori limite. Tali misure devono quindi trovare riscontro negli elaborati di progetto.

5. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

B. VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO (DVCA)

6. E' fatto obbligo di produrre una Valutazione del Clima Acustico DVCA delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere soggette a VIA.

7. La Valutazione del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazione di incompatibilità acustica di cui all'art. 4, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

La documentazione dovrà essere predisposta conformemente a quanto indicato nella Del. G.R. 673/2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

8. La DVCA deve dimostrare, riguardo al lotto di intervento, il rispetto dei valori-limite relativi alla classe attribuita al medesimo in sede di classificazione acustica.
9. Nei casi in cui in luogo del titolo abilitativo è prevista la Comunicazione di Inizio Lavori, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare della comunicazione e deve essere presentata a richiesta delle autorità competenti al controllo.
10. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesi-

stente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

11. La completa realizzazione degli interventi di mitigazione e protezione è condizione vincolante per il conseguimento del certificato di conformità edilizia e agibilità per gli edifici alla cui protezione acustica gli interventi sono finalizzati.
12. Al piano attuativo può essere allegata l'eventuale proposta, in variante alla Classificazione, di riclassificazione acustica dell'ambito di intervento qualora le analisi e simulazioni sullo stato di fatto e di progetto mostrino l'impossibilità di conseguire, anche attraverso interventi esterni all'ambito del piano attuativo (ad esempio, interventi sulla circolazione), i livelli previsti dalla Classificazione. La riclassificazione non potrà in ogni caso riguardare un'area di dimensioni inferiori a 10.000 mq.

ART. 7. REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

1. Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95, dell'art. 11 della L.R. 9/05/2001 n. 15 e della D.G.R. n. 1197/2020) possono essere **autorizzate anche in deroga** alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità.

Il presente Regolamento si applica alle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo (ovvero mobile) qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità.

Sono invece escluse le fonti di rumore derivanti dai comportamenti umani che disturbano le occupazioni ed il riposo delle persone, quali gli schiamazzi e l'utilizzo improprio di apparecchi radiofonici, o da responsabilità circa gli strepiti di animali o altre fattispecie disciplinate dal Codice Penale, art. 659, comma 1.

2. Il presente regolamento stabilisce le norme, nell'ambito del solo territorio comunale, per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga.

Sono pertanto escluse dall'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento le attività di cui sopra qualora diano luogo ad immissioni sonore nell'ambiente conformi ai limiti della classificazione acustica.

3. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, si definisce:
 - a) attività temporanea: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
 - b) cantiere temporaneo o mobile: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di

ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;

- c) cantiere esterno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
- d) cantiere interno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
- e) attività agricola: attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
- f) manifestazione temporanea: attività temporanea relativa a concerti, spettacoli, feste popolari, feste di partito, sagre, celebrazioni, luna park, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sportive o a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (pubblici esercizi), con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
- g) sito: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
- h) sito dedicato: area destinata a spettacolo a carattere temporaneo individuato nella Classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 447/1995;
- i) sito occasionale: sito diverso da quelli individuati nella Classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;
- j) ricettore: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
- k) ricettore sensibile: edificio destinato ad attività sanitaria di ricovero e cura con degenza (ospedale, casa di cura) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate ad attività didattiche;
- l) vincolo: valore relativo alla durata e/o al limite orario delle attività rumorose temporanee e/o al numero massimo di manifestazioni temporanee e/o ai livelli sonori ammessi in un sito.

4. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare sulla definizione di orario diurno e notturno, si precisa quanto segue:

Orario Diurno: dalle ore 06.00 alle ore 22.00

Orario Notturno: dalla ore 22.00 alle ore 06.00

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

5. Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. All'interno dei cantieri devono inoltre essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico.

Fino alla emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

6. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali **dalle ore 7.00 alle ore 20.00**. Le lavorazioni disturbanti (quali escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi (quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono consentiti **dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00**.

7. CANTIERI ESTERNI

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non deve mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori.

Durante gli orari in cui **non è consentita** l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero, **dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00**, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

8. CANTIERI INTERNI

Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:

- a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale, che tramite

idonea organizzazione dell'attività;

- b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

9. Ai **cantieri esterni ed interni**, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte dall'Ufficio competente maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.
10. Ai **cantieri esterni ed interni** è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, nei casi documentabili di:
- necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.);
 - situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione.

11. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI - ISTANZA SINGOLA

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati, necessita di **comunicazione** da inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico **almeno 20 giorni prima** dell'inizio dell'attività tramite la compilazione del modulo presente sulla piattaforma regionale dedicata. L'attività di cantiere può svolgersi se entro tale termine non sono intervenute richieste di integrazioni o sia stato espresso motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il Comune si riserva la facoltà di disporre eventuali prescrizioni o limitazioni allo svolgimento delle attività rumorose di cantiere.

La comunicazione deve essere corredata dalla planimetria dell'area interessata dall'attività, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o gli orari sopra riportati, devono richiedere **specificata autorizzazione in deroga**. A tal fine va presentata domanda al SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, **almeno 45 giorni prima** dell'inizio delle attività, tramite la compilazione del modulo presente sulla piattaforma regionale dedicata. La domanda deve essere corredata della valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica, oltre che da una planimetria dell'area interes-

sata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità.

L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa eventuale acquisizione del parere di Arpae. In caso di richiesta di presentazione di integrazioni la decorrenza dei termini sarà sospesa e riprenderà dalla data di avvenuta presentazione.

E' facoltà del Comune sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o le prescrizioni fissate in autorizzazione.

Copia della comunicazione/autorizzazione deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo, insieme a copia della eventuale valutazione previsionale di impatto acustico.

Copia della comunicazione/autorizzazione o un suo estratto recante almeno la tipologia dei lavori, la durata del cantiere, gli orari e i limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

È facoltà del Comune richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del richiedente l'autorizzazione.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

12. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI – ISTANZA A CARATTERE GENERALE

In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, tramite la piattaforma regionale dedicata, al SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, e ad Arpae, per conoscenza, **almeno 60 giorni prima** dell'inizio delle attività, **una comunicazione**, finalizzata all'ottenimento di **un'autorizzazione in deroga di carattere generale**, per tipologia di cantiere, di **validità annuale** ovvero per tutta la **durata dell'appalto**, qualora superiore. La comunicazione a carattere generale deve essere corredata di una **valutazione di impatto acustico** redatta da tecnico competente in acustica ai sensi di legge, contenente gli elementi di seguito elencati:

- la descrizione delle attività di cantiere e la durata complessiva; per ciascuna lavorazione e macchinario utilizzato, la durata temporale ed i corrispondenti livelli di potenza sonora LW (o di potenza sonora per unità di superficie, in caso di sorgenti "areali") oppure livelli sonori LP a distanza nota, misurati e/o stimati e/o dedotti da dati di letteratura o da specifiche banche-dati;

-
- la stima, sulla base di adeguate simulazioni modellistiche, dei livelli sonori LAeq, su base temporale pari a 10 minuti in corrispondenza delle fasi di lavoro maggiormente impattanti, nelle aree interessate dalla rumorosità del cantiere [curve isolivello a 4 m dal suolo ad intervalli di 5 dB(A): 60, 65, 70, 75, 80, 85 dB(A)];
 - l'individuazione delle distanze dall'area di cantiere entro cui è atteso un livello sonoro LAeq (su 10 minuti), prodotto dalle attività dello stesso, pari a:
 - $70 \text{ dB(A)} < \text{LAeq} \leq 80 \text{ dB(A)}$;
 - $\text{LAeq} > 80 \text{ dB(A)}$;
 - l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnico-procedurali che saranno adottati al fine del contenimento del disturbo acustico.

È comunque necessario verificare l'effettivo impatto acustico in corrispondenza dei ricettori presenti nelle vicinanze dell'area di cantiere.

In caso di richiesta di presentazione di integrazioni la decorrenza dei termini sarà sospesa e riprenderà dalla data di avvenuta presentazione.

I lavori si intendono tacitamente autorizzati se **entro 45 giorni** dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il Comune si riserva la facoltà di disporre eventuali prescrizioni o limitazioni allo svolgimento delle attività rumorose di cantiere.

Nei casi in cui si preveda il superamento di 70 dBA in facciata al ricettore Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili (**comunicazione periodica**).

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere, tramite la piattaforma regionale dedicata, al SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e ad Arpae, per conoscenza, **almeno 15 giorni prima** dell'avvio delle attività, una **comunicazione integrativa**, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se **entro 10 giorni** dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

È facoltà del Comune richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del richiedente l'autorizzazione.

Copia della comunicazione, deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.

Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o aver ottenuto l'autorizzazione.

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

13. Le manifestazioni temporanee in **sito dedicato** devono rispettare i limiti acustici indicati nella **Tabella 1** seguente. Le manifestazioni temporanee in **sito occasionale** devono rispettare i limiti acustici indicati nella **Tabella 2** seguente.

I **siti dedicati** sono individuati nella vigente Classificazione Acustica del territorio Comunale (vedasi la Relazione illustrativa e la Tavola 3 "Aree per attività temporanee"), che ha individuato e perimetrato 18 aree ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95, di seguito elencate:

1. Piazza Libertà (Capoluogo)
2. Piazza Amendola e Parco Due (Capoluogo)
3. Parrocchia di Maranello (Capoluogo)
4. Direzionale Le Gallerie (Capoluogo)
5. Piazza Unità d'Italia (Capoluogo)
6. Parco Ferrari (Capoluogo)
7. Arena parco Ferrari (Capoluogo)
8. Area per la manifestazione "La Notte Rossa" (Capoluogo)
9. Parco delle Città (Pozza)
10. Parrocchia di Pozza
11. Oratorio di Sant'Anna (Pozza)
12. Area del Festival del Contadino (Via Prazecco)

-
13. Centro sportivo Gorzano
 14. Centro Giovani (Capoluogo)
 15. Skate Park (Pozza)
 16. Parrocchia di Torre Maina e Gorzano
 17. Parrocchia di San Venanzio
 18. Parrocchia di Fogliano
14. I valori di L_{Aeq} di cui alle Tabelle 1 e 2 non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga; si fa riferimento ad esempio a concerti di uno o più gruppi musicali, organizzati all'interno di una manifestazione di più ampia durata e complessità.
 15. La durata massima degli eventi riportata nelle Tabelle 1 e 2 tiene conto delle prove tecniche degli impianti audio.
 16. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il **limite acustico di 108 dB(A) L_{Amax}** , da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle 1 e 2 devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.
 17. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 necessita di **comunicazione** da inoltrare, tramite la piattaforma regionale dedicata, al SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. La manifestazione può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. La comunicazione deve essere corredata dalla planimetria dell'area interessata dall'attività, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità.
 18. In caso di comunicazione, il Comune si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni allo svolgimento della manifestazione.
 19. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 possono richiedere al SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, tramite la piattaforma regionale dedicata, un'**autorizzazione in deroga** almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

La domanda deve essere corredata della valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica, oltre che da una planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sor-

genti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità. In caso di richiesta di presentazione di integrazioni la decorrenza dei termini sarà sospesa e riprenderà dalla data di avvenuta presentazione. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito, eventualmente, il parere di Arpae, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

20. Copia dell'autorizzazione/comunicazione, deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo, insieme a copia della eventuale valutazione previsionale di impatto acustico.
21. Nei siti occasionali di cui alla Tabella 2 deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.
22. Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili devono essere autorizzate in maniera espressa, presentando idonea istanza di autorizzazione in deroga. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.
23. È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione in deroga.

TABELLA 1: Siti destinati ad ospitare “manifestazioni temporanee in sito dedicato” di cui all’art. 4 c.1, lett. a) della legge n. 447/1995.¹

Sito	Affluenza	N.Max. di gg	Durata	Limite in facciata L _{Aeq} (dB)	Limite in facciata L _{AS} (dB)	Limite orario	Limite per il pubblico L _{ASmax} (dB)
Individuazione: Tavola 3 della Classificazione Acustica Comunale	afflusso atteso > 5000 persone	6 ²	8 h	70	75	24.00	108
Individuazione: Tavola 3 della Classificazione Acustica Comunale	afflusso atteso > 300 persone	10	8 h	65	70	24.00 ³ 00.30 ⁴	108

TABELLA 2: Siti destinati ad ospitare “manifestazioni temporanee in sito occasionale”

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.max. di gg/anno	Limite in facciata L _{Aeq} (dB)	Limite in facciata L _{AS} (dB)	Limite Orario	Limite per il pubblico L _{A-Smax} (dB)
1	Concerti all’aperto	> 1.000	4 h	3 (non consecutivi)	95	100	23.30	108
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1.000	4 h	10	70	75	23.30	108
3	Concerti all’aperto	> 200	4 h	6 (non consecutivi)	85	90	23.30	108
4	Discoteche e similari all’aperto (cinema all’aperto, etc.)	> 200	4 h	16 (non consecutivi)	70	75	24.00	108
5	Attività musicali o di spettacolo all’aperto quali ad es. cinema, pianobar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4 h	16	70	75	24.00	108

¹ Sito destinato a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all’ampiezza dell’area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti indicati in tabella.

² Esulano da questi giorni quelli della Notte Rossa.

³ feriali e festivi

⁴ venerdì e prefestivi

NOTTE ROSSA

24. In considerazione al carattere di eccezionalità della manifestazione, alla dimensione del bacino di utenti, che prescinde dai limiti del territorio comunale, e allo sviluppo che si è verificato negli anni, per l'iniziativa denominata Notte Rossa, previa espressa deroga emessa tramite ordinanza sindacale, sarà possibile, nelle aree individuate con apposito elenco o cartografia, da allegare al provvedimento, realizzare eventi in deroga ai limiti di rumore fino alle ore 2.00 del giorno successivo a quello di inizio dell'attività. I limiti acustici da rispettare dovranno essere quelli della Tabella 3 sotto riportata.

TABELLA 3: Sito dedicato alla Notte Rossa

Sito	Affluenza	Durata	Limite in facciata LAeq (dB)	Limite in facciata LAS (dB)	Limite orario	Limite per il pubblico LA-Smax (dB)
Individuazione: Tavola 3 della Classificazione Acustica Comunale	afflusso atteso > 5000 persone	10 h	70	75	24.00	108
			65	70	24.00 – 02.00 del giorno successivo	

Note:

1 I valori di LAeq di cui alla Tabella 3 non sono applicabili all'intera durata della manifestazione, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno della stessa, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga; si fa riferimento ad esempio a concerti di uno o più gruppi musicali, organizzati all'interno della manifestazione denominata Notte Rossa.

2 L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nella Tabella 3 deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

3 Anche per la manifestazione denominata Notte Rossa ai fini della tutela della salute degli utenti deve essere rispettato il limite acustico di 108 dB(A) LASmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. Al di fuori degli orari indicati nella Tabella 3 devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

ATTIVITA' AGRICOLE

25. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente, non necessitano, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001, di un espresso provvedimento di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto le **attività agricole in postazione fissa**, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione,

essiccazione cereali, ecc.), anche se esercitate con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

In caso di installazione di macchine/impianti a distanza inferiore a 50 metri da ricettori (ad esclusione di quelli in uso al titolare dell'attività) è necessario presentare, **almeno 20 giorni prima** dell'inizio delle attività, al SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico apposita **domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici**, tramite la compilazione del modulo presente sulla piattaforma regionale dedicata. L'istanza deve altresì essere corredata dalla valutazione preliminare dell'impatto acustico prodotto. Non è concessa deroga nel periodo di riferimento notturno ovvero dalle 22:00 alle 6:00.

PARTICOLARI SORGENTI SONORE

26. L'impiego di tali sorgenti sonore si intende **autorizzato in deroga** e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

27. MACCHINE DA GIARDINO

In accordo con quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana l'utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio e per la manutenzione e la pulizia delle aree cortilive private, quali ad esempio tosaerba, soffiafoglie, idropulitrici ecc., è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, **dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00**. Nei giorni festivi ed il sabato, **dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00**. Tale attività deve essere eseguita in modo tale da limitare l'inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica.

28. ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli in ambito urbano è consentito di norma nei giorni feriali **dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00**.

29. ALLARMI ANTIFURTO

L'utilizzo degli allarmi antifurto è consentito nel rispetto delle norme di cui al Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

30. CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI

In accordo con quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, l'uso

dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- **fascia oraria:** dall'alba al tramonto (dalle ore 07,00 alle ore 21,00);
- **cannoncini:** cadenza di sparo ≥ 5 minuti;
- **altri tipi di dissuasori:** tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
- **ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque ad una distanza non inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati e ai 200 m dalle abitazioni non comprese dalla predetta perimetrazione.

In caso di più **dispositivi posti a distanza ravvicinata**, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 5 minuti.

31. CANNONI ANTIGRANDINE AD ONDE D'URTO

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva dalla grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- **fascia oraria:** divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle ore 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- **ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque mai a distanza inferiore a 200 metri da esse, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- **periodo di utilizzo dei dispositivi:** dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

32. SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

32.1 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

La manutenzione del verde pubblico deve essere eseguita utilizzando macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del **verde pubblico** (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, **dalle ore 7.00 alle ore 20.00**.

Le attività di manutenzione del verde pubblico posto in prossimità di importanti infra-

strutture di trasporto possono essere svolte straordinariamente anche al di fuori degli orari consentiti al fine di rendere più sicure le operazioni sia per gli addetti alle lavorazioni che per i fruitori dell'infrastruttura.

32.2 *LAVAGGIO/PULIZIA DI STRADE E AREE PUBBLICHE*

Il lavaggio e la pulizia di strade e aree pubbliche devono essere eseguiti utilizzando macchine e attrezzature conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.

L'uso di macchine, attrezzature ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade, aree pubbliche e dei mercati e per la raccolta stagionale delle foglie è consentito nei giorni feriali dalle ore 5.00 alle ore 22.00 e nei giorni festivi dalle 6.00 alle 20.00. L'uso dei soffiafoglie è consentito dalle ore 7.00 alle ore 20:00.

Il lavaggio e la pulizia di strade e aree pubbliche possono essere svolti anche al di fuori degli orari consentiti, su richiesta del Comune, in occasione di iniziative, manifestazioni ed eventi eccezionali che necessitano interventi di lavaggio e pulizia strade straordinari (a titolo di esempio: Capodanno, Notte Rossa, eventi a grande affluenza di pubblico, ecc.).

32.3 *RACCOLTA RIFIUTI URBANI*

Le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) devono essere eseguite utilizzando macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.

Le attività di raccolta dei rifiuti e di lavaggio/igienizzazione dei contenitori stradali sono consentite, su tutto il territorio, nei giorni feriali compreso il sabato e nei giorni festivi, nel rispetto dei seguenti vincoli orari:

- raccolta del vetro: dalle ore 6:00 alle ore 22:00;
- raccolta dei rifiuti urbani, diversi dal vetro, porta a porta/domiciliare e presso utenze non domestiche "target" (servizio rivolto a utenze non domestiche che effettuano la raccolta con ritiro dedicato): dalle ore 0:00 alle ore 24:00;
- raccolta dei rifiuti urbani, diversi dal vetro, da contenitori stradali, presso isole interrate e abbandonati sul territorio: dalle ore 5.00 alle ore 24.00;
- attività di accettazione e trasporto dei rifiuti raccolti presso il Centro di Raccolta e di mantenimento della stessa struttura: negli orari di apertura del Centro.

Le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati possono essere svolte anche al di fuori degli orari consentiti, su richiesta del Comune, in occasione di iniziative, manifestazioni ed eventi eccezionali che necessitano di interventi e servizi di raccolta rifiuti straordinari (a titolo di esempio: Capodanno, Notte Rossa, eventi a grande affluenza di pubblico, ecc.)

MISURAZIONI E CONTROLLI

33. MISURE

I livelli sonori prodotti dall'attività temporanea autorizzata in deroga non devono superare i valori limite fissati nel presente Regolamento comunale e/o nella specifica autorizzazione.

Per le attività di cantiere, il L_{Aeq} , come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.

Per le manifestazioni, i parametri di misura, riportati nelle Tabelle 1, 2 e 3 sopra riportate, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

1. L_{Aeq} , come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
2. L_{AS} , definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite sia avvenuto almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della *time-history* o della registrazione grafica.

Per la verifica del limite di esposizione pari a 108 L_{ASmax} , la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto 2).

Non si applica il limite di immissione differenziale né le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e tonali a bassa frequenza.

34. CONTROLLI

Il Comune esercita le attività di controllo avvalendosi di Arpa, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. n. 15/2001. Tale attività di controllo è demandata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive competenze e viene effettuata, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

SANZIONI

35. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della Legge

447/1995, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico prevista dalla L.R. n. 15/2001 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 16 della medesima legge regionale.

36. In merito alle casistiche previste dal Regolamento di Polizia Urbana si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 65 del medesimo regolamento.
37. Le forze di polizia provvedono all'irrogazione delle suddette sanzioni.

ART. 8. PIANO DI RISANAMENTO COMUNALE

1. Il Piano di risanamento acustico comunale è costituito da un complesso integrato di strategie di intervento e di strumenti tecnici e procedurali di intervento e di strumenti tecnici e procedurali finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione conseguenti ai livelli di qualità fissati con la classificazione acustica.
2. I contenuti del piano sono quelli previsti all'art7 comma 2 della L.447/1995.
3. Il Piano di Risanamento comunale contiene un programma di interventi prioritari sul territorio che, in seguito a evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni urbanistiche, può essere modificato dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze contingenti. I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento.
4. Il Piano di risanamento dovrà essere revisionato modificato, se necessario, in seguito alla revisione della Classificazione Acustica Comunale, oppure qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.
5. Ogni qual volta si procede a una revisione del Piano di Risanamento Comunale l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere il parere degli enti competenti, in seguito al quale potrà essere adottato dal Consiglio Comunale il nuovo Piano.